



COMUNE DI TERRASINI

Città Metropolitana di Palermo

ORDINANZA SINDACALE

N. 128 del 08/08/2025

Oggetto: Divieto di introdurre presso le spiagge "Praiola", "Cala Rossa", "San Cataldo" e presso tutti gli accessi al mare bevande in bottiglie di vetro, legna e quant'altro necessario ad accendere fuochi, nonchè divieto di utilizzare tende e attrezzature da campeggio. Dal 14 al 16 agosto 2025.

IL SINDACO

CONSIDERATO che continuano a pervenire segnalazioni da parte dei residenti che lamentano l'abbandono indiscriminato di bottiglie di vetro, al di fuori degli appositi contenitori;

CHE in occasione dei giorni di Ferragosto il nostro territorio si riduce in condizioni di indecoroso degrado che causano grave danno alla vocazione turistica del paese.

VISTO il decreto legge del 23/05/2008 n. 92 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, convertito con modificazione nella legge n. 125/08.

VISTO in particolare l'art. 6 del predetto decreto legge, il quale disciplina, tra l'altro, i compiti e le attribuzioni del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, anche mediante provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008, recante disposizioni in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana, definizione e ambiti di applicazione, in particolare l'art. 2 lettera a), che attribuisce al Sindaco la facoltà di adottare provvedimenti per prevenire e contrastare anche fenomeni legati all'abuso di alcool.

TUTTO CIO' PREMESSO e fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori, disciplinato dagli artt. 650, 689, 690 c.p., nonché la vigenza dell'ordinanza sindacale n. 123 del 01/08/2025 in materia di sicurezza urbana finalizzata al contrasto dell'abuso di alcolici e superalcolici nel Comune di Terrasini,

FA DIVIETO

-A tutti di recare con sé bottiglie di vetro e, comunque, alcolici e superalcolici presso le spiagge "Praiola", "Cala Rossa", "San Cataldo" e in genere presso tutti gli accessi al mare del territorio comunale.

-A tutti di portare presso le spiagge “Praiola”, “Cala Rossa”, “San Cataldo” e in genere presso tutti gli accessi al mare legna e quant’altro necessario ad accendere fuochi, che rimangono comunque vietati.

-A tutti di trasportare, allocare ed utilizzare tende ed attrezzature per il campeggio, nonché di bivacco in tutto il litorale del Comune di Terrasini (dalla spiaggia Praiola alla Baia di San Cataldo).

I superiori divieti entrano in vigore dalle ore 07,00 del 14/08/2025 e fino alle ore 07,00 del 16/08/2025.

-Il Comando di Polizia Municipale è incaricato dell’esecuzione del presente provvedimento, avvalendosi anche della collaborazione di personale del N.O.P.C.E.A (Nucleo Operativo di Protezione Civile ed Emergenza Ambientale) di Terrasini.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.

Che copia del presente provvedimento sia trasmessa:

- 1) All’Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini;
- 2) Al Comando di Polizia Municipale;
- 3) Alla Stazione Carabinieri di Terrasini;
- 4) Alla Questura di Palermo- Commissariato di P.S. di Partinico;
- 5) Alla Prefettura di Palermo;
- 6) Al N.O.P.C.E.A. di Terrasini.

Che la violazione alle disposizioni della presente, fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dalla vigente normativa, sarà punita con la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 250,00.

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a decorrere dal giorno successivo del termine di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.

Terrasini li, 08/08/2025

f.to Dott. Giosuè Maniaci

